



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Catania, data del protocollo

AI SIGG. DIRIGENTI E RESPONSABILI
UFFICI, COMANDI ED ENTI
DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 (*white list*). Requisito di partecipazione alle gare.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di interesse, la nota con la quale l'ANAC ha fornito, alla Prefettura - UTG di Reggio Calabria, chiarimenti in merito alla corretta applicazione del requisito di partecipazione alle gare per le imprese che svolgono attività soggette all'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 (*white list*).

In proposito, qualora di interesse, si prega di voler estendere il contenuto della citata nota anche alle discendenti articolazioni funzionali e territoriali di codesti Uffici, Comandi ed Enti.

IL PREFETTO
(Signoriello)

FN/ga



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Ufficio di Gabinetto

INDIRIZZI DESTINATARI

Ispettorato del Lavoro di CATANIA
Centro per l'Impiego di CATANIA
Azienda Sanitaria Provinciale di CATANIA
Organismo provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro c/o ASP
SPRESAL ASP
Ispettorato Ripartimentale Foreste di CATANIA
ARPA CATANIA
Confindustria CATANIA
Confcommercio CATANIA
CGIL – CISL – UIL – UGL CATANIA
ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili CATANIA
C.N.A. Confederazione Nazionale Artigiani CATANIA
Confartigianato CATANIA
C.L.A.A.I. Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane CATANIA
C.I.A. CATANIA
U.P.I.A. CATANIA
Confagricoltura CATANIA
Assoesercenti CATANIA
Collegio dei Geometri CATANIA
Collegio Periti Edili CATANIA
Ordine degli Ingegneri CATANIA
Ordine degli Architetti CATANIA
Ordine dei Consulenti del Lavoro CATANIA
Ordine TSRM e PSTRP CATANIA



Prefettura di Reggio Calabria

protocollo.prefrc@pec.interno.it

Fasc. Anac n. 1681/2026 (USRECP 28/2026)

Oggetto: D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e successive modifiche ed integrazioni. **Riscontro alla richiesta di chiarimenti.**

In riscontro alla richiesta di chiarimenti acquisita al protocollo dell'Autorità n. 29785 del 24/03/2026, si rappresenta che l'inserimento nei bandi di gara, da parte di alcune stazioni appaltanti, di clausole volte ad escludere dalla partecipazione alle gare quelle imprese che non hanno un'iscrizione "attiva" nella c.d. White List, è in contrasto con l'orientamento più volte ribadito da questa Autorità nei propri atti regolatori (bandi tipo, schema di domanda di partecipazione, Comunicato del Presidente del 17 gennaio 2023) e in diversi atti deliberativi (delibera ANAC n. 407 dell'11 settembre 2024; delibera ANAC n. 48 del 29 maggio 2019, etc.), nonché con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno nella Circolare n. 11001/119/12 del 14/08/2013 e nella Circolare protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016.

L'ANAC ha fornito indicazioni chiare in merito alla corretta applicazione del requisito di partecipazione consistente nell'iscrizione alla c.d. White List, già nel bando tipo n.1/2017, ribadendo il proprio orientamento anche negli atti tipo successivamente adottati.

In particolare, al sottoparagrafo "Altre cause di esclusione" del paragrafo 5 del bando tipo n.1/2023, anche nella versione da ultimo aggiornata con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, è inserita apposita clausola da applicare nel caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività esposte maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1

**ANAC**AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

La clausola prevede espressamente che il requisito di partecipazione è soddisfatto nel caso in cui l'operatore economico non solo è iscritto nella c.d. White List, ma anche nel caso in cui abbia presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco: *"Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco."*

Tali indicazioni sono state meglio argomentate nella Relazione Illustrativa che accompagna il bando tipo ANAC n.1/2023, la quale, nel richiamare la posizione espressa dal Ministero dell'Interno nella Circolare protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016, al paragrafo 10 "Requisiti generali" prevede che *"Per i servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce causa ostativa alla partecipazione la mancata iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituita presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede ovvero, secondo l'indicazione fornita dalla circolare del Ministero dell'Interno protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, come aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016, la mancata presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco presentata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte"*.

Anche la domanda di partecipazione tipo è impostata in modo analogo e, infatti, tra le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere nel caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (paragrafo 7), è prevista sia la dichiarazione nel caso di iscrizione attuale alla White List che la dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione a detto elenco.

Evidenziata nei suddetti termini la posizione di questa Autorità e del Ministero dell'Interno in materia di iscrizione nella White List, avallata anche da recente



giurisprudenza (T.A.R. Lecce, sezione III, sentenza n. 102 del 20 gennaio 2026 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/12/2024, n. 3625), si ricorda ad ogni modo che, come chiarito anche al paragrafo 1 della Relazione Illustrativa, le clausole del bando tipo ANAC sono vincolanti per le stazioni appaltanti, fatte salve le parti appositamente indicate come "facoltative o alternative", per le quali è espressamente consentita dal bando stesso una flessibilità applicativa. Le stazioni appaltanti possono derogare alle clausole obbligatorie solo ove lo ritengano necessario e purché le previsioni introdotte non siano in contrasto con la normativa vigente e siano adeguatamente motivate nella delibera a contrarre.

Ciò rappresentato non può, ad ogni modo, sottacersi l'esistenza di un divergente orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"Sono legittime le clausole di bando e del disciplinare che richiedano, quale requisito di partecipazione alla gara, l'intervenuta iscrizione alla white list, con la precisazione che il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della positiva conclusione del procedimento avviato con la domanda di iscrizione, non potendosi qualificare come equipollente la mera presentazione, per la prima volta, della domanda di iscrizione non ancora esitata dalla Prefettura competente e, quindi, in istruttoria."* (T.A.R. Sicilia, sezione I, 10 luglio 2025, n. 1598; Consiglio di Stato, sezione V, 20 dicembre 2024, n. 10256; T.A.R. Campania, Salerno, sezione I, 15 maggio 2024, n. 1055).

Secondo quest'ultimo orientamento, tale regola non trova, tuttavia, applicazione nel diverso caso in cui l'operatore economico sia già iscritto alla White List e richieda il mantenimento dell'iscrizione alle condizioni previste dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, prenotando la continuità di effetti che, pur rimanendo condizionata all'esito favorevole dell'accertamento, proseguirà senza soluzione di continuità. In tal caso, è sufficiente che dalla consultazione dell'elenco pubblico presso la Prefettura, l'impresa risulti (già) iscritta e con "aggiornamento in corso".

Il Presidente

ANAC Filippo Romano
08.06.2026
Ing. Filippo Romano
Segretario Generale 12:53:48
GMT+02:00

Firmato digitalmente
da ALBERTO CUOCCHIARELLI
in data 08/06/2026

Avv. Giuseppe Busia
GIUSEPPE BUSIA
08.06.2026
12:04:23
GMT+01:00

